

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 1029

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori VOZZI, BARRA e FARDIN

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 OTTOBRE 1994

Modifica del comma 1 dell'articolo 11 della legge 27 dicembre 1990, n. 404, recante nuove norme in materia di avanzamento degli ufficiali e sottufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza.

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge nasce dalla primaria necessità di sanare una situazione di estrema disparità in materia di avanzamento degli ufficiali venuti a creare per gli effetti della legge 27 dicembre 1990, n. 404 ed in particolare del comma 1 dell'articolo 11.

Le ragioni che sono alla base dell'esigenza di fare una proposta modificativa vanno ricercate nel fatto che il comma 4 dell'articolo 24 della legge 19 maggio 1986, n. 224, consente agli ufficiali del servizio permanente (scavalcati dai pari grado del ruolo ad esaurimento) di recuperare l'anzianità perduta e, così facendo, di scavalcare a loro volta, nel proprio ruolo, ufficiali più anziani. Questi ultimi, in forza del comma 1 dell'articolo 11 della legge 27 dicembre 1990, n. 404, che prevede che i capitani ed i maggiori del servizio permanente effettivo, così scavalcati, possano recuperare solo all'atto della normale promozione al grado superiore, e per un massimo di due anni, non recupereranno più, se non con molto ritardo e solo parzialmente, la loro anzianità.

Il disegno di legge proposto è costituito da un articolo unico. L'approvazione del provvedimento sanerebbe una situazione di estrema disparità in materia di avanzamen-

to degli ufficiali, ripristinando il regolare ordine di iscrizione nel rispettivo ruolo di appartenenza. Tale criterio appare infatti tassativo, considerando che, a parità di nomina, l'anzianità relativa viene determinata dal posto di graduatoria conseguita nei concorsi (articolo 7 della legge 10 aprile 1954, n. 113) e che il superamento di apposito concorso per il transito nel servizio permanente effettivo deve costituire comunque elemento uniformemente discriminante nei confronti del personale semplicemente trattenuto o stabilizzato in servizio.

Va aggiunto inoltre che questo provvedimento non comporta alcun onere retroattivo (con la cancellazione degli effetti economici si desidera sottolineare l'importanza che viene data alla questione morale e di principio) e tutelerebbe (poichè sono transitati nel servizio permanente effettivo) anche gli ufficiali del ruolo ed esaurimento, ma solo e giustamente nell'ambito del proprio ruolo.

Un rapido *iter* della proposta consentirebbe all'Amministrazione di non uscire perdente dai numerosi ricorsi presentati dagli ufficiali danneggiati dall'attuale situazione e di salvaguardare la compattezza morale dell'Istituzione ed in particolare degli ufficiali stessi.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Nel comma 1 dell'articolo 11 della legge 27 dicembre 1990, n. 404, le parole «all'atto della promozione al grado superiore assumono, agli effetti giuridici ed economici», sono sostituite dalle seguenti: «all'atto dello scavalcamento nel ruolo assumono, agli effetti economici non retroattivi ed a quelli giuridici», e le parole «La predetta riduzione non può comunque essere superiore a due anni», sono sostituite dalle seguenti: «La predetta riduzione si applica senza nessun limite temporale».

